

**ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE IL PATROCINIO
DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**
Provvedimento n. 25958

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 aprile 2016;

VISTO l'art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, ai sensi del quale la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato spetta all'Avvocatura Generale dello Stato;

CONSIDERATA, tuttavia, la possibilità che sussista, con particolare riferimento ai giudizi *ex art. 21 bis* della legge n. 287/90, un conflitto di interessi tra l'Autorità e un'amministrazione pubblica anch'essa rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato ai sensi del citato art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611;

RITENUTO che in tali casi l'Autorità si avvalga, in via eccezionale e in deroga agli artt. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 e *21 bis* della legge n. 287/90, previa acquisizione del parere di cui all'art. 5 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, del patrocinio di un legale del libero foro;

DELIBERA

la pubblicazione sul proprio sito istituzionale di un avviso - allegato alla presente delibera - volto alla formazione di un elenco di avvocati del libero foro cui affidare il patrocinio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei sopra menzionati casi.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE IL PATROCINIO DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente avviso è finalizzato alla formazione di un elenco di avvocati del libero foro cui affidare il patrocinio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei casi in cui essa non possa essere rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Art. 2 - Requisiti

1. Possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco gli avvocati del libero foro in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) iscrizione all'albo professionale da almeno 8 (otto) anni;
- 2) abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
- 3) comprovata specializzazione nei settori del diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto comunitario e diritto antitrust nazionale e comunitario, dimostrata anche allegando documentazione relativa a: docenze almeno annuali, eventuale partecipazione in qualità di relatore a corsi di specializzazione, pubblicazioni nelle materie indicate;
- 4) possesso di una assicurazione professionale;
- 5) assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti, di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, nonché di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione;
- 6) assenza di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità ad esercitare il patrocinio legale nell'interesse dell'Autorità. In particolare, i professionisti non devono avere giudizi in corso nei confronti dell'Istituzione, né in proprio, né in qualità di difensori di terzi per tutta la durata di validità dell'iscrizione;
- 7) assenza di rapporti di parentela o affinità entro il secondo grado con i dipendenti dell'Autorità.

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e permanere durante tutto il periodo di iscrizione nell'elenco.

Art. 3 - Presentazione delle domande

1. Le domande di iscrizione nell'elenco devono pervenire, a pena di esclusione, entro il 31 maggio di ogni anno, mediante posta elettronica certificata da inviare al seguente indirizzo PEC: ***protocollo.agcm@pec.agcm.it***.

2. La domanda, predisposta secondo l'apposito modulo pubblicato sul sito, deve contenere, a pena di esclusione:

- dati anagrafici e copia di un documento di identità in corso di validità;
- *curriculum vitae* professionale con indicazione della data di iscrizione all'albo professionale, nonché indicazione di eventuali docenze almeno annuali, docenze in corsi di specializzazione, pubblicazioni nelle materie del diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto comunitario e diritto antitrust nazionale e comunitario, con relativa documentazione;
- due preventivi di spesa riferiti, rispettivamente, alla trattazione di i) controversie di *elevata* complessità e ii) controversie di *minore* complessità, distinte in base a: valore della causa, il grado di approfondimento necessario per lo studio e l'istruttoria della controversia, le ore lavorative stimate, l'estensione degli effetti dell'atto oggetto di controversia, la proposizione o meno di questioni di legittimità costituzionale o di richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia;
- autodichiarazione relativa ai requisiti di cui all'art. 2 nn. 4, 5, 6 e 7.
- autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 4 - Elenco

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di iscrizione (31 maggio di ogni anno), l'Autorità procede a formare l'elenco in ordine alfabetico, includendovi coloro che siano in possesso di tutti i requisiti

richiesti. Dell'elenco, una volta predisposto e approvato, verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Autorità.

2. L'elenco è aggiornato con cadenza annuale. È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco.

3. L'Autorità dispone la cancellazione d'ufficio, dandone tempestiva comunicazione al professionista, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale dell'Autorità;
- falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione all'elenco, accertata a seguito dell'iscrizione;
- mancato assolvimento con puntualità e diligenza dell'incarico affidato.

Art. 5 – Modalità di conferimento dell'incarico

1. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo all'Autorità, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.

2. L'Autorità conserva piena autonomia nella scelta, all'interno dell'elenco, dell'avvocato cui conferire l'incarico, osservando di norma il principio di rotazione tra i professionisti iscritti e considerando altresì:

- attitudine e pregresse esperienze professionali risultanti dal *curriculum vitae* allegato alla domanda;
- analogia con altri incarichi precedentemente svolti, con particolare riferimento a quelli svolti per l'Autorità;
- preventivi di spesa presentati contestualmente alla domanda di iscrizione all'elenco di cui all'art. 3.

3. Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, l'incarico è conferito per singolo grado di giudizio ed è rinnovato per il grado successivo in assenza di elementi ostativi, con lettera a firma del Presidente, su proposta del Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso.

4. Il legale incaricato svolge la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con la Direzione Affari Giuridici e Contenzioso dell'Autorità cui verranno trasmessi gli atti predisposti e cui verrà tempestivamente comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze.

5. A fini del conferimento dell'incarico di patrocinio legale, gli avvocati iscritti nell'elenco cui venga fatta richiesta dall'Autorità predisporranno un dettagliato preventivo scritto di spesa, coerente con la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 3.

6. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della prestazione, tenendo conto dell'esito del contenzioso.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) i dati personali forniti dai professionisti avvocati con le domande di iscrizione sono raccolti per le finalità di formazione e tenuta dell'elenco e sono trattati per le finalità inerenti alla gestione dell'elenco e dell'incarico eventualmente conferito.

I professionisti interessati dovranno presentare domanda di iscrizione nell'elenco, per via telematica, utilizzando l'apposito Modulo pubblicato sul sito e seguendo le istruzioni indicate.

Per informazioni o chiarimenti: Direzione Affari Giuridici e Contenzioso

Tel: 06 85821.287

Fax: 06 85821.377

Fax on line: 06 85452.287
